



Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
MAZARA DEL VALLO

Viale Guardia Costiera sn - 91026 Mazara del Vallo (TP)
Tel. 0923.946388 – E-mail: cpmazara@mit.gov.it – P.E.C.: cp-mazaradelvallo@pec.mit.gov.it
Sito web: www.guardiacostiera.gov.it

ORDINANZA

Ostacoli sommersi all'interno dello specchio acqueo portuale di Mazara del Vallo

Il sottoscritto C.F. (CP) Stefano LUCIANI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Mazara del Vallo:

VISTA la propria Ordinanza n. 43/2013 del 05.09.2013 (Attuazione delle “Misure Gestionali” previste dal Piano di Gestione Locale dell’Unità Gestionale comprendente il Compartimento Marittimo di Mazara del Vallo);

VISTA la propria Ordinanza n. 29/2020 in data 27.11.2020 (Disciplina degli accosti, della navigazione e della attività nel porto e nella rada di Mazara del Vallo) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la propria ordinanza n. 48/2021 del 12.11.2021 avente come oggetto “Relitti sommersi e semi affioranti all’interno dello specchio acqueo portuale del porto Nuovo di Mazara del Vallo”;

VISTO il foglio prot. n 11086 del 08/10/2025 dell’Istituto Idrografico della Marina con il quale, a seguito dei rilievi effettuati in porto nel mese di settembre 2025 da Nave “Galatea”, e nelle more di rendere noti gli esiti dei rilievi stessi, è stata segnalata la presenza di possibili ulteriori ostacoli/relitti in ambito portuale;

VISTO il rapporto di missione n. 142/2025 del 04.11.2025 del G.C. B101 “Rilevamento relitti in ambito portuale e bassi fondali”, con il quale, su disposizione di questa Capitaneria di porto, sono state verificate e riscontrate sul punto le anomalie ed i possibili spostamenti dei bersagli sommersi segnalati dal personale dell’Idrografico;

VISTI gli artt.17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione nonché l’art. 59 e 524 del Regolamento di Esecuzione;

CONSIDERATO il possibile naturale mutamento delle condizioni del fondale portuale, per effetto sia del mancato dragaggio, sia dei diversi fenomeni meteorologici che, nel tempo, incidono sulla portata del fiume e sulla forza delle correnti (c.d. “marrobbio”);

RITENUTO necessario emanare disposizioni a tutela della sicurezza della navigazione e delle attività marittime e prevenire incidenti e danni a persone e cose.

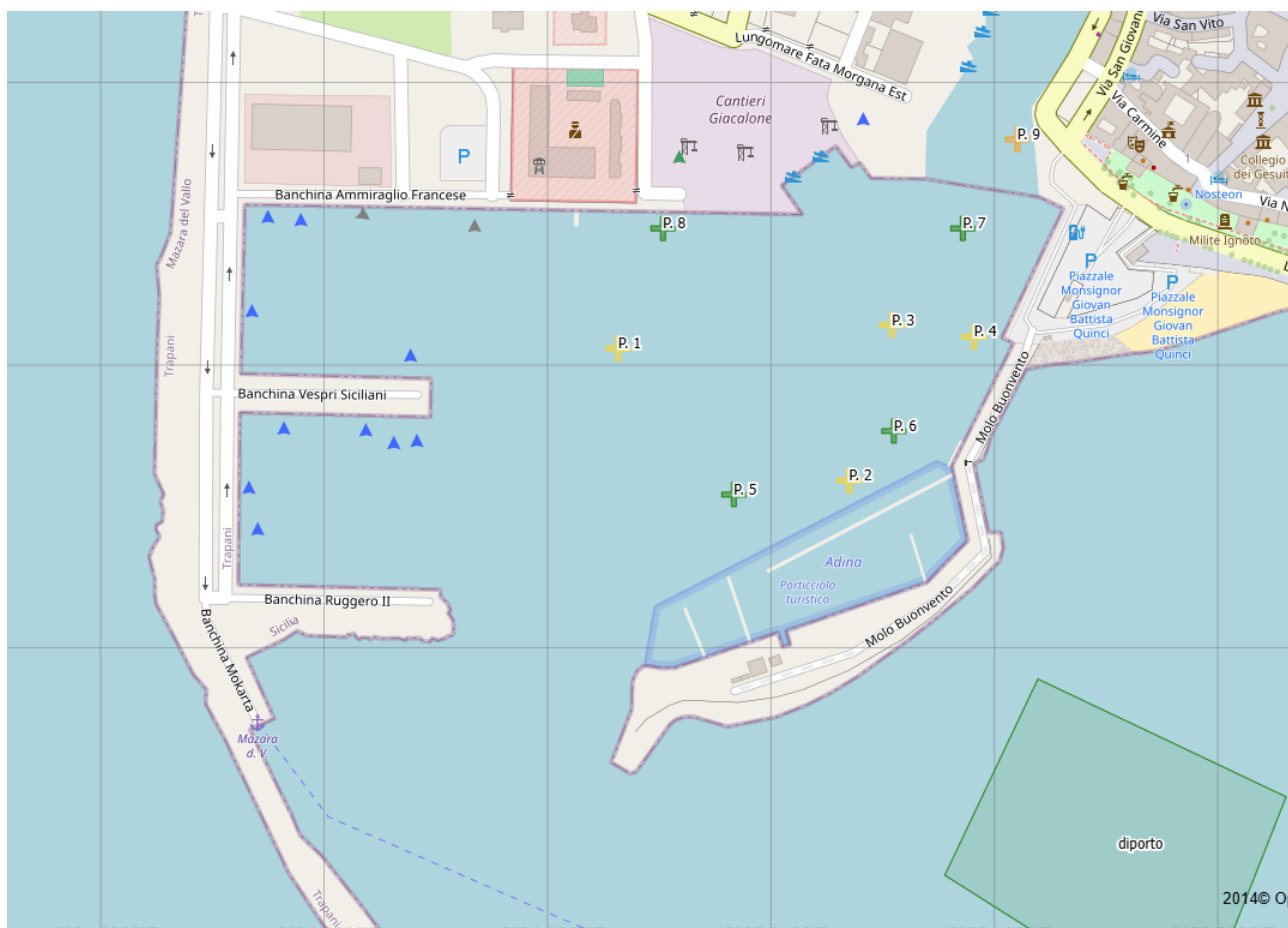
RENDE NOTO

che a seguito di rilievi speditivi esperiti - con mezzi in dotazione -, da personale di questa Autorità marittima, è stata constatata la presenza, all’interno dell’“avanporto” e del tratto a valle del “porto canale” di Mazara del Vallo, di diversi ostacoli, presumibilmente riconducibili a natanti sommersi, la cui posizione differisce, probabilmente per avvenuto spostamento nel tempo, da quella a suo tempo resa nota con le ordinanze in premessa richiamate.

Pertanto quale utile aggiornamento, ad uso delle unità che, per caratteristiche e abilitazioni, possono ancora utilmente impegnare, nel rispetto delle prescrizioni che seguono, il tratto di porto in questione, ed a tutela della sicurezza della navigazione e dell’ambiente marino, si segnala la presenza di “ostacoli per la navigazione” nei seguenti 9 punti (riferimento DATUM WGS 84):

Ostacolo	Latitudine	Longitudine
1	37° 39' 00.42" N	012° 34' 57.48" E
2	37° 38' 57.06" N	012° 35' 04.92" E

3	37° 39' 01.02" N	012° 35' 06.30" E
4	37° 39' 00.72" N	012° 35' 08.94" E
5	37° 38' 56.70" N	012° 35' 01.20" E
6	37° 38' 58.32" N	012° 35' 06.36" E
7	37° 39' 03.48" N	012° 35' 08.58" E
8	37° 39' 03.48" N	012° 34' 58.92" E
9	37° 39' 05.75" N	012° 35' 10.34" E



La presente planimetria ha valore meramente illustrativo. Per le interdizioni fare riferimento alle coordinate sopra elencate da riferire alla cartografia ufficiale edita dall'Istituto Idrografico MM.

I comandanti/conduuttori delle unità in transito sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni del caso sulla base delle condizioni meteo-marine in atto e delle caratteristiche della propria unità.

ORDINA

Art. 1

I punti di cui al rende noto, per un raggio di 10 metri da ogni singolo punto, sono interdetti alla navigazione di qualsiasi unità.

I comandanti/conduuttori delle unità navali che fanno scalo nel porto di Mazara del Vallo e che, per caratteristiche dimensionali ed abilitazioni, possono ancora utilmente impegnare il tratto di porto interessato dalla presenza di ostacoli di cui al rende noto, nelle fasi di approccio, ingresso ed uscita dal medesimo sorgitore, oltre a mantenersi alla distanza di 10 metri da ciascun punto indicato, dovranno procedere a lentissimo moto, prestando massima attenzione ai punti interdetti ed in generale all'andamento delle batimetriche mediante strumentazione di bordo, avendo cura di adottare ogni ulteriore utile cautela suggerita dalla buona perizia marinaresca, per evitare danni a persone o cose.

I comandi di bordo provvedano a contattare, via radio o telefono, la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo prima di effettuare ogni movimento in ambito portuale, al fine di ricevere eventuali indicazioni sul possibile traffico in entrata/uscita ed evitare il passaggio in

contemporanea di più unità sulle medesime aree portuali, a tutela della sicurezza dell'intero ambito.

ART. 2

La Regione Sicilia, in quanto ente gestore del porto di Mazara del Vallo ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 171 del 5 maggio 2004 e decreto presidenziale del Presidente della Regione in data 1 giugno 2024, è tenuta al posizionamento di idonei segnalamenti nei punti di coordinate indicate. L'interdizione delle aree di cui all'art. 1 è da intendere comunque vigente fin dall'adozione del presente provvedimento, anche in assenza di segnalamento, essendo preciso onere di ciascun comandante/conducente di unità navale verificare, tramite strumentazione di bordo, la posizione esatta degli ostacoli sommersi.

ART. 3

La presente Ordinanza è emanata per i profili di diretta competenza dell'Autorità Marittima in materia di sicurezza della navigazione e di polizia marittima.

Ai contravventori della presente ordinanza si applica la seguente disciplina sanzionatoria:

- l'illecito amministrativo di cui agli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione ovvero, se alla condotta di un'unità da diporto, all'art. 53 del decreto legislativo 171/2005;
- negli altri casi, verrà contestato, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave reato, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione.

L'Autorità Marittima si riserva di impartire tutte le eventuali ulteriori disposizioni che si dovessero ritenere di volta in volta necessarie per garantire la salvaguardia della sicurezza della navigazione.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si fa rimando alle norme del Codice della Navigazione e/o altre norme pertinenti, comunque applicabili.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo e l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale di questo Comando, all'indirizzo web: <http://www.guardiacostiera.gov.it>.

La presente ordinanza abroga e sostituisce l'ordinanza n. 48/2021 del 12.11.2021 disciplinante i Relitti sommersi e semi affioranti all'interno dello specchio acqueo portuale del porto Nuovo di Mazara del Vallo.

Mazara del Vallo, lì (vedi protocollo informatico)

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Stefano LUCIANI

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n°82)